

# **REGOLAMENTO SUL REFERENDUM CONSULTIVO**

## **Art. 1 - Iniziativa referendaria**

- 1 Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Comunale, un numero di elettori residenti, non inferiore al 25% degli aventi diritto al voto, può chiedere che siano indetti referendum consultivi sulle materie di competenza comunale. Per numero di elettori residenti aventi diritto al voto, si intende quello risultante dall'ultima revisione delle liste elettorali effettuata.

## **Art. 2 - Oggetto ed esclusioni**

- 1 Il referendum consultivo può essere indetto su materia di esclusiva competenza comunale.
- 2 Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali ed oneri a carico dei cittadini, di tariffe, di bilancio, di designazioni e nomine, espropriazioni per pubblica utilità, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
  - a. Statuto comunale;
  - b. Regolamento del Consiglio Comunale;
  - c. Materie per le quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
  - d. Materie che esulano dalla competenza comunale;
  - e. Materie per le quali il provvedimento finale spetti ad altri Enti
  - f. Piano di Governo del Territorio e strumenti urbanistici attuativi.

## **Art. 3 - Promozione del referendum**

- 1 La richiesta di referendum consultivo è presentata all'Ufficio del Segretario Comunale da un comitato di promotori composto da cittadini maggiorenni residenti in numero non inferiore a 10 .
- 2 La richiesta deve contenere il testo del quesito da sottoporre a referendum. Il testo del quesito deve essere formulato in modo da consentire le risposte si o no.
- 3 Il Segretario comunale dà atto con verbale della richiesta, specificando il giorno, l'ora del deposito e un domicilio per l'invio di comunicazioni.
- 4 Il requisito di iscrizione dei promotori nelle liste elettorali del Comune è accertato d'ufficio.

#### **Art. 4 – Verifica di ammissibilità**

- 1 La richiesta di referendum consultivo è sottoposta, entro 10 giorni dal deposito, alla verifica di ammissibilità da parte della apposita Commissione composta dal Segretario Comunale e dai funzionari comunali (Responsabili di Area).
- 2 La Commissione deve deliberare entro i successivi cinque giorni.
- 3 La Commissione verifica l'ammissibilità del referendum e procede alla non ammissione esclusivamente nei seguenti casi:
  - a – qualora si tratti di materia non di esclusiva competenza comunale;
  - b – qualora si tratta di materie indicate dall'articolo 23 dello Statuto.
- 4 La commissione può chiedere al Comitato dei promotori di apportare delle correzioni formali al testo.
- 5 La Commissione pubblica la decisione sul sito internet e comunica la decisione al Sindaco ed al rappresentante del Comitato dei promotori.
- 6 Contro le decisioni della Commissione sono esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.

#### **Art. 5 - Fogli per raccolta firme**

- 1 Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata il testo del quesito referendario.
- 2 I fogli previsti dal comma 1 devono essere presentati, a cura dei promotori, alla segreteria comunale.
- 3 Il funzionario preposto appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.
- 4 Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del sottoscrittore.
- 5 Le firme stesse devono essere autenticate da una delle seguenti figure istituzionali: consigliere comunale e provinciale che comunichi la propria disponibilità al sindaco; notaio; segretario comunale; sindaco; funzionario incaricato dal sindaco.
- 6 L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma degli articoli 30 e 38 del T.U. 445/2000. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

- 7 Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore comunque impedito di apporre la propria firma.
- 8 La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.

#### **Art. 6 - Deposito firme dei sottoscrittori**

- 1 Il deposito presso il Segretario comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data della delibera della Commissione.
- 2 Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro è consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

#### **Art. 7 - Verifica della richiesta**

- 1 Ultime la raccolta di firme, entro quindici giorni dal loro deposito, la Commissione procede alla verifica sul numero delle firme necessarie avvalendosi degli uffici comunali competenti.
- 2 La Commissione, qualora accerti che la richiesta sia stata presentata dal numero di cittadini richiesti dallo Statuto, ammette definitivamente la richiesta referendaria e trasmette gli atti al Sindaco per l'indizione del Referendum.

#### **Art. 8 - Casi di revoca o sospensione del referendum**

- 1 Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.
- 2 La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.
- 3 Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti può decidere la sospensione del referendum per temporanei oggettivi impedimenti.

#### **Art. 9 - Validità del referendum**

- 1 Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto (50% + 1).

### **Art. 10 - Indizione del referendum**

- 1 Il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento della decisione della Commissione di ammissione definitiva del referendum, indice con ordinanza il referendum in una domenica compresa nei tre mesi successivi. La consultazione referendaria non può aver luogo in concomitanza con qualsiasi altra consultazione elettorale e referendaria. La ordinanza sindacale di indizione del referendum deve contenere il quesito da sottoporre agli elettori.
- 2 La ordinanza è pubblicata senza ritardo sul sito del Comune e si dovrà inoltre darne notizia mediante manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.
- 3 Non si possono svolgere più di due tornate elettorali referendarie nell'ambito dello stesso anno.

### **Art. 11 - Periodi di sospensione del referendum**

- 1 Ogni attività e operazione relativa al referendum è sospesa nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

### **Art. 12 - Disciplina della propaganda elettorale**

- 1 Alla propaganda relativa allo svolgimento del referendum si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130.
- 2 Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai gruppi politici presenti in Consiglio Comunale ed ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
- 3 L'istanza per l'assegnazione degli spazi di affissione dei manifesti di propaganda deve essere rivolta all'ufficio elettorale entro il ventiquattresimo giorno antecedente alla data della votazione.

### **Art. 13 - Disciplina della votazione**

- 1 Hanno diritto di voto tutti i maggiorenni dell'Unione Europea residenti nel Comune alla data di tenuta del referendum.

- 2 L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 e dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.
- 3 Le operazioni di voto si svolgono presso la sede del Comune in una sezione composta da quattro dipendenti comunali, presieduta dal funzionario del Settore Affari Generali.

#### **Art. 14 - Ufficio di sezione**

- 1 Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari e un rappresentante dei promotori del referendum.
- 2 Le designazioni dei predetti rappresentanti devono pervenire alla sezione prima dell'inizio delle operazioni di voto.

#### **Art. 15 - Operazioni di voto**

- 1 Le schede per il referendum sono fornite dall'Amministrazione Comunale e dovranno contenere il testo del quesito referendario e gli appositi spazi per contrassegnare con un *Si* o con un *No* la scelta di voto.
- 2 L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
- 3 Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8:00 e proseguono fino alle ore 22:00 del giorno fissato per la consultazione.

#### **Art. 16 - Operazioni di scrutinio**

- 1 Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento.
- 2 In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dalla ordinanza sindacale di indizione del referendum.
- 3 Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

### **Art. 17 - Proclamazione dei risultati**

- 1 Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto (50% + 1).
- 2 Sulla base dei verbali di scrutinio, entro il giorno successivo, il Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale e del funzionario del settore Affari Generali procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito referendario, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
- 3 Delle operazioni di cui al comma 1 viene redatto apposito verbale.

### **Art. 18 - Effetti del referendum**

- 1 Il Sindaco entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum convoca il Consiglio Comunale da tenersi nei successivi quindici giorni per deliberare in merito ai conseguenti atti di indirizzo.
- 2 Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

### **Art. 19 - Disposizioni applicabili**

- 1 Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni per quanto compatibili.

### **Art. 20 - Spese**

- 1 Le spese per lo svolgimento della consultazione referendaria sono a carico del Comune.
- 2 Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum si provvede con apposito stanziamento nel bilancio del Comune.